



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 14 del 25-05-2026

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELL'AREA DESTINATA ALL'ACCESSO DEI CANI IN LOCALITÀ "SABBIE NERE" – STAGIONE BALNEARE 2026

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

- la vigente Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4-06-2025, che vieta l'accesso e la permanenza di cani sugli arenili in concessione durante la stagione balneare, salvo che nelle aree appositamente individuate;

CONSIDERATO CHE

- nel corso degli anni sono stati adottati provvedimenti volti a disciplinare l'accesso degli animali domestici alle spiagge, anche mediante l'individuazione di apposite aree dedicate (ordinanza del Sindaco n. 12/2022, n. 18/2023, n. 16/2024 e n. 12 /2025);
- le spiagge libere risultano particolarmente affollate nel periodo estivo, rendendo necessario garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;
- La disciplina dell'accesso degli animali è finalizzata a garantire adeguate condizioni di igiene e sicurezza, tutelando la salute pubblica e assicurando una corretta e civile fruizione dell'arenile da parte delle persone e degli animali.
- è pertanto necessario individuare un'area dedicata che consenta l'accesso ai cani, al fine di garantire il contemperamento tra le esigenze dei proprietari degli animali e la tutela della sicurezza, dell'igiene pubblica e della corretta fruizione delle spiagge;

VISTI

- il D.Lgs. 267/2000;
- il P.U.A. Comunale, approvato con D.P.G.R. n. 216 del 21/05/2003 e successive revisioni;
- il Decreto del Ministero della Salute 6 agosto 2013 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", con particolare riferimento agli obblighi di custodia e conduzione degli animali nei luoghi pubblici;
- l'art. 4, lett. g) dell'Ordinanza Balneare del Sindaco n. 20 del 4 giugno 2025, con la quale si stabilisce che, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre, è vietato sulle spiagge del litorale di Santa Marinella e Santa Severa condurre o far permanere qualsiasi animale, ad eccezione delle aree di accoglienza appositamente individuate e

delle spiagge libere non oggetto di convenzione con il Comune, limitatamente agli orari di non balneazione (prima delle ore 8:00 e dopo le ore 20:00).

ORDINA

1. Individuazione dell'area

È individuata un'area di spiaggia libera di superficie pari a mq 1.220 (ml 40), localizzata presso l'arenile denominato "Sabbie Nere", destinata all'accesso dei cani, come da allegato "A".

2. Modalità di utilizzo

- l'accesso è consentito dalle ore 9:00 alle ore 19:00 durante la stagione balneare 2026, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 settembre 2026;
- sono ammessi esclusivamente cani iscritti all'anagrafe canina e in regola con la documentazione sanitaria;
- i cani devono essere condotti con guinzaglio e, se necessario, museruola;
- è vietata la permanenza al di fuori dell'area individuata;
- è obbligatoria la rimozione immediata delle deiezioni.

3. Obblighi dei proprietari/detentori

- garantire il controllo dell'animale e il suo benessere;
- assicurare condizioni adeguate (ombra e acqua);
- evitare comportamenti pericolosi o molesti;
- esibire documentazione sanitaria su richiesta degli organi di controllo.

4. Responsabilità

I proprietari o detentori rispondono civilmente e penalmente dei danni causati dagli animali.

5. Vigilanza

Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE CHE

le violazioni al presente provvedimento saranno sanzionate ai sensi della Legge 689/1981 e delle disposizioni del Codice della Navigazione, nonché delle norme e ordinanze vigenti in materia.

INFORMA CHE

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.